



REGOLAMENTO CONTRATTI

COGEME S.p.a.

(Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 07/10/2025)



Sommario

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Premesse	4
Art. 2. Ambito di applicazione del Regolamento	4
Art. 3. Norme applicabili	5
Art. 4. Esclusioni.....	5
Art. 5. Definizioni	6
SEZIONE II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	6
Titolo I - Servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00.....	6
Art. 6. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente.....	6
Art. 7. Criteri di scelta del contraente	7
Art. 8 Garanzie	8
Art. 9. Perfezionamento del contratto	8
Titolo I-bis Lavori di importo inferiore a euro 150.000,00	8
Art. 10. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente	8
Art. 11. Criteri di scelta del contraente	9
Art. 12. Garanzie	9
Art. 13. Perfezionamento del contratto	9
Titolo II Servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice	10
Art. 14. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente	10
Art. 15. Procedura negoziata	11
Art. 16. Criteri di aggiudicazione	11
Art. 17. Garanzie e verifiche requisiti.....	11
Art. 18. Perfezionamento del contratto	11
Titolo III - Lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice	12
Art. 19. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente	12
Art. 20. Procedura negoziata	12
Art. 21. Criteri di aggiudicazione	13
Art. 22. Garanzie e verifiche requisiti.....	13
Art. 23. Perfezionamento del contratto	13
Titolo IV - Lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice	13



Art. 24. Affidamento di lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria	13
SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI.....	14
Art. 25. Contratti misti e frazionamento	14
Art. 26. Specifiche tecniche.....	14
Art. 27. Responsabile Unico del Progetto	14
Art. 28. Seggio di Gara e Commissione di Aggiudicazione.....	14
Art. 29. Indizione della procedura di gara	16
Art. 30. Ipotesi di procedura negoziata senza previa indizione di gara.....	16
Art. 31. Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione.....	16
Art. 32. Oneri fiscali	16
Art. 33. Penali	16
Art. 34. Definizione delle controversie.....	17
Art. 35. Norme di comportamento – L. n. 190/2012	17



SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premesse

1. Cogeme S.p.a. (di seguito anche solo “**COGEME**”) applica le norme di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (d’ora innanzi, per brevità, solo il “**Codice Appalti**” o, più semplicemente, il “**Codice**”), così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, relativamente alla disciplina dei contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, con le forme e nei limiti in cui tali disposizioni trovano applicazione, per effetto qualificazione funzionale della Società come “Impresa pubblica”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) Allegato I.1, del Codice, attiva nei settori speciali.
2. Per l’espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica, COGEME, si avvale dell’Ufficio Acquisti e Appalti di Acque Bresciane S.r.l., quale stazione appaltante qualificata, in virtù dell’accordo di cooperazione infragruppo.

Art. 2. Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento assolve principalmente alla funzione di disciplinare l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, *ex art. 14* del Codice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 comma 5 dello stesso, limitatamente alla qualificazione della società come “Impresa pubblica” attiva nei settori speciali.
2. Le norme del presente Regolamento troveranno applicazione, pertanto alla Società in un’ottica funzionale, nel limite degli affidamenti disposti dalla stessa al fine di acquisire una prestazione inerente alla realizzazione di lavori, servizi o forniture con le forme e nei limiti in cui le attività svolte risultino funzionali all’esercizio di attività nei settori speciali, quali a titolo esemplificativo, non esaustivo: affidamenti inerenti il servizio di teleriscaldamento, affidamenti concernenti la gestione e manutenzione delle sedi della società e delle sue partecipate, compresi eventuali lavori di adeguamento e ristrutturazione, concessioni acquisite da COGEME *ex art 186 comma 2* del Codice.

2.1. Il presente Regolamento non troverà applicazione, con conseguente piena applicazione del generale regime del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti, per quelle attività che, riguardino l’affidamento di lavori, servizi e forniture, rientranti nei settori ordinari, affidati alla Società all’esito dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi e conformi all’ordinamento vigente al momento dell’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 comma 5 del Codice.

2.2. In tal senso il presente Regolamento non trova diretta ed immediata applicazione con riguardo all’affidamento di lavori, servizi e forniture concernenti la gestione post operativa delle discariche di Provaglio d’Iseo, Rovato e Castrezzato, l’esecuzione delle convenzioni di servizi cimiteriali affidate a COGEME *ex art 186 comma 2* del Codice, attesa l’assenza di un’attività “*qualificante*” in uno dei settori speciali, di cui agli artt. da 141 a 152 del Codice.

2.3. Entro i predetti limiti, il presente Regolamento trova applicazione laddove non sia accertata, in considerazione delle valutazioni condotte in relazione allo specifico contratto da affidarsi, l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.



3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 50, comma 5, del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono comunque nel rispetto dei principi enunciati al Libro I, Parte I e Titolo I, assicurando altresì:

- (i) il rispetto, in ogni caso, della normativa vigente applicabile;
- (ii) il perseguimento dei fini istituzionali, garantendo l'adeguata gestione dei processi in materia di sicurezza del lavoro;
- (iii) il rispetto del sistema di deleghe e procure;
- (iv) l'osservanza della massima trasparenza nelle procedure di scelta del contraente;
- (v) l'armonizzazione del principio della economicità con quello dell'obiettività e imparzialità delle scelte relative a competitività, qualità, utilità e prezzi;
- (vi) l'assenza e la prevenzione del rischio di conflitto di interessi;
- (vii) il rispetto dei principi e delle disposizioni a tutela dei lavoratori.

- 4. COGEME tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, favoriscano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 5. COGEME pone particolare attenzione alla selezione dei fornitori che maggiormente rispondono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità (certificazioni in materia di sicurezza sul lavoro, certificazioni ambientale e sociale, certificazione parità di genere, efficientamento energetico).

Art. 3. Norme applicabili

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere interpretate ed applicate nel rispetto del diritto comunitario e nazionale e, segnatamente, in conformità alle disposizioni del Codice, con particolare riguardo all'art. 50 comma 5.
- 2. La Società può stipulare tutte le tipologie di contratto, anche non aventi una disciplina tipica, ex art. 1322, comma 2 del Codice Civile, e, comunque, può definire il contenuto dei contratti oggetto di affidamento in maniera funzionale al perseguimento del proprio oggetto sociale, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico e, in particolare, con l'ordine pubblico, il buon costume e le norme imperative.
- 3. Qualora, nel corso dell'efficacia del presente Regolamento, dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali che regolano i procedimenti amministrativi ivi disciplinati, le disposizioni del presente Regolamento che saranno incompatibili con la normativa sopravvenuta si riterranno implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali sopravvenute.

Art. 4. Esclusioni

- 1. Il presente Regolamento non si applica all'aggiudicazione, all'interpretazione e/o all'esecuzione:
 - delle tipologie negoziali escluse in tutto o parte nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, come indicate al precedente Art. 2;
 - dei contratti privi del requisito dell'onerosità ed in tutti i casi di cui all'art. 13 del Codice;
 - dei contratti d'opera, disciplinati dagli artt. 2229 e ss. del codice civile e non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice;



-delle forniture e servizi per i quali la Società si avvalga di centrali di committenza.

Art. 5. Definizioni

1. Si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento tutte le definizioni di cui all'Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) del Codice.

SEZIONE II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Anche ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV del Codice - previa adeguata motivazione - al fine di garantire una semplificazione delle procedure per soddisfare le specifiche esigenze della Società, vengono individuate le seguenti modalità di affidamento dei contratti limitatamente alle fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, a seconda dell'importo di lavori, servizi e forniture, così come stabilito nei Titoli successivi.

Titolo I - Servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00.

Art. 6. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente

1. Per servizi e forniture (ivi compresi incarichi professionali e servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, comprese attività di progettazione) di importo inferiore a euro 140.000,00 è consentito l'affidamento, come di seguito specificato:
 - **Fino a euro 40.000,00 affidamento diretto**, preceduto, ove ritenuto utile e necessario, dalla richiesta di più preventivi. È possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
 - **Per importi superiori a euro 40.000,00 e fino a importi inferiori a euro 140.000,00**: COGEME potrà consultare due o più operatori economici, ove esistenti. È comunque ammesso, per tale fascia di importo, l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più preventivi, ad operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o che abbiano svolto in modo accurato ed efficiente un precedente contratto per conto di COGEME, nel rispetto del principio di rotazione. In tal caso COGEME adotta la Decisione a contrarre semplificata di cui all'art. 17 comma 2 del Codice.
2. COGEME può individuare i servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 da realizzare in amministrazione diretta, che potranno essere realizzati ad opera del soggetto o organo societario competente.
3. Agli operatori economici potrà, in ogni caso, essere richiesto di comprovare l'assenza delle cause di esclusione automatica (art. 94 del Codice) e delle cause di esclusione non automatica (art. 95 del Codice), nonché il possesso dei requisiti speciali qualora richiesti da COGEME.



4. In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi e forniture, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) idoneità professionale: può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con l'oggetto dell'affidamento – oppure attestare l'iscrizione c/o registri equipollenti di cui all'Allegato II.11 del Codice, nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione europea e non residenti in Italia, ovvero ad altro Albo idoneo ad attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria: può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, conseguiti nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, che risultino proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da non compromettere la possibilità che micro, piccole e medie imprese risultino affidatarie del contratto;
- c) capacità tecniche e professionali: può essere richiesto all'operatore economico di aver eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, contratti analoghi a quello in affidamento, anche se eseguiti a favore di soggetti privati.

5. Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. COGEME verifica a campione le dichiarazioni rese dagli operatori economici.
6. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall'appaltatore, salvo le istanze di ricorso al subappalto che, in ogni caso, dovranno essere autorizzate da COGEME nel rispetto della normativa vigente e, in particolare dell'art. 119 del Codice. Nella richiesta di offerta COGEME potrà indicare le prestazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata) in presenza delle condizioni previste dall'art. 119 comma 17 del Codice.

Art. 7. Criteri di scelta del contraente

1. Il criterio per la scelta del contraente viene normalmente definito nel criterio del “*minor prezzo*”, di cui all'art. 108 comma 3 del Codice, salvo le ipotesi nelle quali, oltre al prezzo e per la specialità della prestazione, potranno essere valutati ulteriori elementi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la riduzione dei tempi di esecuzione, le tecniche di esecuzione, la natura dei materiali, l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche particolari o criteri minimi ambientali (in analogia al criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” o sulla base dell'elemento prezzo o del costo).
2. Per i servizi ad alta intensità di manodopera, la valutazione potrà concernere anche elementi tecnico-qualitativi, in analogia al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



Art. 8 Garanzie

1. COGEME si riserva di chiedere all'appaltatore la prestazione di idonea garanzia definitiva, di cui agli artt. 53 e 117 del Codice, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività di impresa.
2. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo si prescinde, salvo diversa e motivata determinazione, dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art.106 del Codice.

Art. 9. Perfezionamento del contratto

1. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio dello *stand still* di 32 giorni per la stipula del contratto. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine concordato con l'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei documenti da parte dello stesso.
2. La stipula del contratto è perfezionata in forma scritta mediante corrispondenza tra le parti e avviene in modalità elettronica tramite utilizzo del Portale Fornitori.

Titolo I-bis Lavori di importo inferiore a euro 150.000,00

Art. 10. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente

1. Per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 è consentito l'affidamento diretto, come di seguito specificato:
 - **Fino a euro 40.000,00 affidamento diretto**, preceduto, ove ritenuto utile e necessario, dalla richiesta più preventivi. È possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
 - **Per importi superiori a euro 40.000,00 e fino a importi inferiori a euro 150.000,00**: COGEME potrà consultare due o più operatori economici, ove esistenti. È comunque ammesso, per tale fascia di importo, l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più preventivi, ad operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o che abbiano svolto in modo accurato ed efficiente un precedente contratto per conto di COGEME, nel rispetto del principio di rotazione. COGEME adotta la Decisione a contrarre semplificata di cui all'art. 17 comma 2 del Codice.
2. COGEME può individuare i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 da realizzare in amministrazione diretta, che potranno essere realizzati ad opera del soggetto o organo societario competente.
3. Agli operatori economici potrà, in ogni caso, essere richiesto di comprovare l'assenza delle cause di esclusione automatica (art. 94 del Codice) e delle cause di esclusione non automatica (art. 95 del Codice), nonché il possesso dei requisiti speciali qualora richiesti da COGEME.

In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di lavori, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) idoneità professionale: può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche



se non coincidente con l'oggetto dell'affidamento – oppure attestare l'iscrizione c/o registri equipollenti di cui all'Allegato II.11 del Codice nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione europea e non residenti in Italia ovvero ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b) capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali: Attestazione SOA nelle categorie di opere generali o specializzate, classifica I[^], o in alternativa dichiarazione attestante i requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice, articolo 28 “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000,00”.
- 4. Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. COGEME verifica a campione le dichiarazioni rese dagli operatori economici.
- 5. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall'appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato da COGEME nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 119 del Codice. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le prestazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. Subappalto a cascata), in presenza delle condizioni previste dall'art. 119, comma 17 del Codice.

Art. 11. Criteri di scelta del contraente

- 1. Il criterio per la scelta del contraente viene normalmente definito nel criterio del “*minor prezzo*”, di cui all'art. 108 comma 3 del Codice, salvo le ipotesi nelle quali, oltre al prezzo e per la specialità della prestazione, potranno essere valutati ulteriori elementi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la riduzione dei tempi di esecuzione, le tecniche di esecuzione, la natura dei materiali o l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche particolari o criteri minimi ambientali (in analogia al criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” o sulla base dell’elemento prezzo o del costo).
- 2. Per i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, la valutazione potrà concernere anche elementi tecnico-qualitativi, in analogia al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 12. Garanzie

- 1. COGEME si riserva di chiedere all'appaltatore la prestazione di idonea garanzia definitiva di cui agli artt. 53 e 117 del Codice, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività di impresa.
- 2. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo si prescinde, salvo diversa motivata determinazione, dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art.106 del Codice.

Art. 13. Perfezionamento del contratto

- 1. Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 32 giorni per la stipula del contratto. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine concordato con l'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei documenti da parte dello stesso.



2. La stipula del contratto è perfezionata in forma scritta mediante corrispondenza tra le parti e avviene in modalità elettronica tramite utilizzo del Portale Fornitori.

Titolo II Servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice

Art. 14. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente

1. Per i servizi e le forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione) di **importo pari o superiore a euro 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, previo invito di almeno 5 (cinque) operatori economici – se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Agli operatori economici concorrenti potrà, in ogni caso, essere richiesto di comprovare l'assenza delle cause di esclusione automatica (art. 94 del Codice) e delle cause di esclusione non automatica (art. 95 del Codice), nonché il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, qualora richiesti.
3. In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi e forniture, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) idoneità professionale: può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'affidamento – oppure attestare l'iscrizione c/o registri equipollenti di cui all'Allegato II.11 del Codice nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione europea e non residenti in Italia ovvero ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria: al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, che risultino proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie;
 - c) capacità tecniche e professionali: può essere richiesto all'operatore economico di aver eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, dei contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
4. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall'appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 119 del Codice. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le prestazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in presenza delle condizioni previste dall'art. 119 comma 17 del Codice.



Art. 15. Procedura negoziata

1. Gli operatori economici saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata a mezzo trasmissione di lettera di invito, a mezzo P.E.C. tramite il Portale fornitori, contenente i seguenti elementi:
 - a) il luogo, l'oggetto (con relative caratteristiche tecniche e prestazionali) e l'importo complessivo dell'appalto, degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, nonché le modalità di pagamento delle prestazioni;
 - b) il criterio di aggiudicazione;
 - c) i riferimenti alla documentazione contrattuale;
 - d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta, nonché il periodo di validità della stessa;
 - e) l'indicazione della documentazione richiesta;
 - f) le modalità di svolgimento della gara;
 - g) l'indicazione delle eventuali garanzie richieste;
 - h) l'eventuale capitolato speciale d'appalto/tecnico prestazionale;
 - i) il termine perentorio di scadenza per la presentazione dell'offerta.

2. Per la disciplina delle singole fasi del procedimento di scelta del contraente si rinvia all'art. 17 del Codice.

Art. 16. Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione viene definito alternativamente - per la specialità dell'appalto - nel criterio dell'*“offerta economicamente più vantaggiosa”*, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e/o sulla base del *“minor prezzo”*, fermo restando i vincoli e le ipotesi di cui all'art. 108 commi 2 e 3 del Codice.

Art. 17. Garanzie e verifiche requisiti

1. COGEME richiederà all'aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art 117 del Codice, salvo che la stessa stabilisca di non chiederne la produzione nello specifico caso, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività di impresa (CAR e/o RCT/RCO).
2. COGEME potrà stabilire che l'offerta sia corredata da garanzia cauzionale provvisoria di cui agli artt. 53 e 106 del Codice.
3. Il possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario nel corso della procedura è verificato mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico gestito dall'ANAC. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salvo la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 18. Perfezionamento del contratto

1. Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 32 giorni per la stipula del contratto. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine concordato con l'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei documenti da parte dello stesso.
2. La stipula del contratto è perfezionata in forma scritta mediante corrispondenza tra le parti e avviene in modalità elettronica tramite utilizzo del Portale Fornitori.



Titolo III - Lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice

Art. 19. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente

1. Per i lavori di **importo pari o superiore a euro 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie di cui all'articolo 14 del Codice** l'affidamento avverrà attraverso procedura negoziata, come segue:
 - a) 5 (cinque) operatori economici – se sussistono in tale numero soggetti idonei – per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
 - b) 10 (dieci) operatori economici – se sussistono in tale numero soggetti idonei – per i lavori di importo superiore a euro 1.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.
2. Agli operatori economici concorrenti potrà, in ogni caso, essere richiesto di comprovare l'assenza delle cause di esclusione automatica (art. 94 del Codice) e delle cause di esclusione non automatica (art. 95 del Codice), nonché il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, qualora richiesti.
In particolare, per gli appalti pubblici di lavori, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) idoneità professionale: può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'affidamento – oppure attestare l'iscrizione c/o registri equipollenti di cui all'Allegato II.11 del Codice nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione europea e non residenti in Italia ovvero ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali: Attestazione SOA nelle categorie di opere generali o specializzate, eventualmente suddivise in categorie prevalenti o scorporabili, classifica adeguata all'importo dei lavori da eseguire;
3. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall'appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 119 del Codice. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le prestazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in presenza delle condizioni previste dall'art. 119 comma 17 del Codice.

Art. 20. Procedura negoziata

1. Gli operatori economici saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata a mezzo trasmissione di lettera di invito, a mezzo P.E.C., contenente i seguenti elementi:
 - a) il luogo, l'oggetto (con relative caratteristiche tecniche e prestazionali) e l'importo complessivo dell'appalto, degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, nonché le modalità di pagamento delle prestazioni;
 - b) il criterio di aggiudicazione;
 - c) il riferimento alla documentazione contrattuale;



- d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta, nonché il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione della documentazione richiesta;
- f) le modalità di svolgimento della gara;
- g) l'indicazione delle eventuali garanzie richieste;
- h) l'eventuale capitolato speciale d'appalto/tecnico prestazionale;
- i) il termine perentorio di scadenza per la presentazione dell'offerta.

2. Per la disciplina delle singole fasi del procedimento di scelta del contraente si rinvia all'art. 17 del Codice.

Art. 21. Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione viene definito alternativamente - per la specialità dell'appalto - nel criterio dell'“*offerta economicamente più vantaggiosa*”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e/o sulla base del “*minor prezzo*”, fermo restando i vincoli e le ipotesi di cui all'art. 108 commi 2 e 3 del Codice.

Art. 22. Garanzie e verifiche requisiti

- 1. COGEME richiederà all'aggiudicatario, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 117 del Codice, salvo che la stessa stabilisca di non chiederne la produzione in casi specifici, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività di impresa (CAR e/o RCT/RCO).
- 2. COGEME potrà stabilire che l'offerta sia corredata da garanzia cauzionale provvisoria di cui agli artt. 53 e 106 del Codice.
- 3. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario nel corso della procedura, è verificato mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico gestito dall'ANAC. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salvo la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 23. Perfezionamento del contratto

- 1. Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 32 giorni per la stipula del contratto. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine concordato con l'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei documenti da parte dello stesso.
- 2. La stipula del contratto è perfezionata in forma scritta mediante corrispondenza tra le parti e avviene in modalità elettronica tramite utilizzo del Portale Fornitori.

Titolo IV - Lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice

Art. 24. Affidamento di lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria

- 1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria, COGEME può auto vincolare la sua discrezionalità a quelle previsioni del Codice rispetto alle quali non si configura, a carico della stessa, alcun obbligo di legge, applicando, conseguentemente, le procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV del Codice.



SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25. Contratti misti e frazionamento

1. Per tutte le ipotesi di contratti misti di appalto si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 14 del Codice.
2. Nessun appalto può essere frazionato al fine di escludere l'osservanza delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni:
 - a) relative ad interventi già distintamente individuati nell'attività di programmazione di COGEME;
 - b) che derivino da oggettivi ed evidenti ragioni tecniche, risultanti da apposita relazione dell'ufficio competente;
 - c) attinenti a forniture coordinate, per tali intendendosi le forniture inserite in un progetto complesso, tale da generare un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

Art. 26. Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione è ammessa nel caso in cui si renda necessaria al fine di consentire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell'oggetto dell'appalto, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura “*o equivalente*”.
2. Si rinvia, in ogni caso, all'Allegato II.5 “*Specifiche tecniche ed etichettature*” e all'art. 70 comma 3 n. 4 del Codice.

Art. 27. Responsabile Unico del Progetto

1. COGEME ha la facoltà di adottare un proprio Regolamento, volto a disciplinare le funzioni del RUP.
 - 1.1. In coerenza con l'art. 15 e l'Allegato I.2 del Codice, COGEME individua e nomina i soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche solo “RUP”), nel rispetto delle norme del Codice.
 - 1.2. COGEME, previa valutazione organizzativa interna, può nominare un responsabile di procedimento per le fasi della programmazione (come prevista dall'ordinamento della Stazione Appaltante), progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase e definite in un apposito Regolamento, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 28. Seggio di Gara e Commissione di Aggiudicazione

1. La composizione e il funzionamento del Seggio di Gara e della Commissione di aggiudicazione, in via di autoregolamentazione, sono vincolati sulla base dei seguenti criteri:
 - (i) viene distinto il c.d. Seggio di Gara dalla c.d. Commissione Giudicatrice:



- a. il Seggio di Gara, di norma, sarà presieduto dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Appalti della Stazione Appaltante delegata e da due membri, anch’essi individuati all’interno dell’Ufficio Acquisti e Appalti della Stazione Appaltante delegata, o all’interno della struttura organizzativa della Stazione Appaltante delegante; il Seggio di gara, che potrà anche essere “monocratico”, valuterà le offerte nell’ipotesi di procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo o costo, ovvero provvederà all’apertura ed esame della busta amministrativa e della busta offerta economica;
 - b. la Commissione Giudicatrice, quest’ultima nominata solo nell’ipotesi di adozione del criterio dell’*“offerta economicamente più vantaggiosa”*, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (in breve “criterio OEPV”); la Commissione avrà il compito di valutare l’offerta tecnica presentata dai concorrenti e, su richiesta del RUP, svolgerà anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia;
 - c. il Seggio di Gara, nelle procedure aggiudicate con il criterio OEPV, avrà il compito di procedere all’apertura del plico, e nello specifico:
 - i. nella 1^a seduta pubblica telematica - apertura ed esame della busta amministrativa e, fatto salvo la necessità di applicazione del soccorso istruttorio, contestuale apertura della busta tecnica al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto;
 - ii. nella successiva seduta pubblica telematica – inserire, nell’apposita sezione della procedura di gara, i punteggi compilati dalla Commissione e aprire la busta offerta economica di ciascun concorrente;
 - iii. la Commissione Giudicatrice sarà composta da un numero dispari di componenti, massimo cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto e sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
- (ii) la Commissione Giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti della Stazione Appaltante delegante e/o delegata, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali; della Commissione giudicatrice può far parte il RUP anche con il ruolo di Presidente;
- (iii) in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni; ricorrendo quest’ultima ipotesi, la Stazione Appaltante delegante e/o delegata potrà selezionare i professionisti esterni tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalla Facoltà di appartenenza;
- (iv) in caso di affidamenti diretti comparativi, COGEME potrà istituire e nominare, in ragione dell’importo e della complessità, una Commissione Valutatrice.



2. Si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 del Codice.

Art. 29. Indizione della procedura di gara

1. Per gli appalti di cui al Titolo II, Titolo III e Titolo IV del presente Regolamento, qualora COGEME ritenga di indire una procedura di gara, procederà all'individuazione di una Stazione Appaltante qualifica per la fase dell'affidamento e, successivamente, il RUP della Stazione Appaltante delegata provvederà ad assumere la conseguente decisione a contrarre di cui all'art. 17 comma 1 del Codice.

Art. 30. Ipotesi di procedura negoziata senza previa indizione di gara

1. Per le ipotesi di procedura negoziata senza previa indizione di gara, si rinvia integralmente alle ipotesi previste dall'art. 76 del Codice.
2. A riguardo, si specifica che, in ogni caso, si procederà alla procedura negoziata senza previa indizione di gara nelle seguenti ipotesi:
 - a) comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di interruzione o comunque disservizio con riferimento alla necessaria continuità dei servizi pubblici erogati da COGEME;
 - b) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
 - c) urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati da COGEME;
 - d) obblighi, prescrizioni e imposizioni a COGEME da parte di Pubbliche Amministrazioni e/o Autorità, nei termini assegnati dalle medesime;
 - e) in ogni altro caso, in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità.

Art. 31. Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione

1. Le fatture sono liquidate da COGEME con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
2. Per i contratti di cui al presente Regolamento COGEME può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 32. Oneri fiscali

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono sempre I.V.A. esclusa.

Art. 33. Penali

1. Nei capitolati speciali o d'oneri viene prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore, disciplinandone espressamente la modalità di quantificazione e applicazione. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a *standard*



predeterminati nella specifica tecnica, per errori o omissioni dell'appaltatore del fornitore nell'esecuzione della prestazione.

2. Le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo. In tale evenienza COGEME avrà sempre la facoltà di risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 3 e 126 comma 1 del Codice, nonché dell'art 10 Allegato II.14 del Codice.

Art. 34. Definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie afferenti alla stipulazione, all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione dei contratti d'appalto, rientranti nella sfera di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. Si rinvia, inoltre, alle disposizioni di cui agli artt. da 215 a 219 del Codice, per quanto applicabili alla società.

Art. 35. Norme di comportamento – L. n. 190/2012

1. L'impresa concorrente e/o l'Appaltatore dovrà sempre agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Stazione Appaltante delegante e/o delegata, che delle altre imprese concorrenti.
2. Le imprese partecipanti alla gara sono tenute al rispetto delle *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*, di cui alla L. n. 287/1990, e dovranno astenersi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
3. Si intende per *“comportamento anticoncorrenziale”* qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolenta o sleale, contraria alla libera concorrenza, in forza della quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
 - a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
 - b) il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
 - c) l'accordo al fine della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
 - d) l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti, affinché questi non concorrono alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
4. Gli operatori economici partecipanti alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, promosse dalla Società, dovranno astenersi da qualsiasi tentativo volto ad influenzare le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Stazione Appaltante delegante e/o delegata, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
5. Agli operatori economici concorrenti non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della Stazione Appaltante delegante e/o delegata ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità alla normativa vigente.



6. Gli operatori economici concorrenti hanno l'obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante delegante e/o delegata qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto, nonché qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della Stazione Appaltante delegante e/o delegata o da chiunque altro possa influenzare le decisioni relative alla gara, e alla stipula del contratto e/o alla sua esecuzione.
7. Gli operatori economici appaltatori o subappaltatori debbono agire nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e, in particolare, non debbono porre in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
8. Gli operatori economici aggiudicatari debbono impegnarsi a rispettare il regime previsto dal Codice relativamente al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare, in qualsiasi modo e misura, parte dei lavori, ovvero dei servizi e delle forniture, aggiudicati al di fuori delle forme e modalità previste dall'art. 119 del Codice.
9. Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto delle disposizioni della L. n. 190/2012, obbligandosi lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per collaboratori, sub fornitori, e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito *internet* istituzionale della Società), che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto affidato.
10. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto, nei casi e modi previsti del singolo contratto e comunque ai sensi del combinato o alternativo disposto dell'art. 122 comma 3 del Codice e/o degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, potrà comportare la risoluzione contrattuale della commessa, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.